I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1660/69 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1969

relativo a talune misure da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica congiunturale da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese [1], in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 prevede che gli importi che devono essere pagati dalla Francia conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, per gli interventi sul mercato interno diversi dagli acquisti, sono diminuiti di un importo da determinare tenendo conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 di detto regolamento ; che, nell'applicare tali disposizioni, è opportuno evitare che gli importi stabiliti precedentemente in franchi francesi siano soggetti ad una diminuzione;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri e i paesi terzi per quanto sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui agli articoli 1 e 2 di detto regolamento ; che, nell'applicare dette disposizioni, è opportuno tener conto, nella misura del possibile, delle ripercussioni che possono avere sui contratti conclusi prima della svalutazione del franco francese ed espressi in detta moneta ;

considerando che il governo della Repubblica francese ha adottato le misure che assicurano la registrazione di detti contratti prima del 18 agosto 1969, alle ore 12 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione dei grassi, dei cereali, delle carni suine, per il pollame e le uova, dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dei regolamenti d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1586/69 non possono provocare la riduzione degli importi espressi in franchi francesi che avevano fatto oggetto, prima dell'11 agosto 1969, d'una fissazione preventiva per un intervento sul mercato interno ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo d'orientamento e di garanzia agricola [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1892/68 [3].

Articolo 2

1. Le esportazioni per le quali l'esportatore dimostra che sono state effettuate in base ad un contratto concluso prima dell'11 agosto 1969, con un prezzo di vendita espresso in franchi francesi, vengono disciplinate come segue :

a) negli scambi con i paesi terzi l'importo di compensazione viene diminuito d'un ammontare da decidere, per ciascun prodotto e paese destinatario, in base alla procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 [5] o, all'occorrenza, dall'articolo corrispon-

[1] GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

[2] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
[3] GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 1.
[4] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
[5] GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

dente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Nel caso in cui la restituzione possa esser fissata in precedenza, non si applicano le disposizioni del comma di cui sopra, qualora sia stato fatto uso di tale possibilità ;

b) negli scambi con gli Stati membri può essere deciso, per ciascun prodotto, in base alla procedura di cui al punto a), che l'importo compensativo non viene riscosso o recuperato, totalmente o parzialmente, qualora ne derivassero delle difficoltà sui mercati.

2. Possono beneficiare delle disposizioni di cui al paragrafo 1 soltanto i contratti registrati presso le autorità francesi prima delle ore 12 del 18 agosto 1969.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 1969.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 prendono effetto a decorrere dall'11 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1661/69 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1969

relativo a talune misure da adottare nel settore dei grassi a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69, i prezzi d'intervento dei semi di colza e di ravizzone nonché dei semi di girasole sono diminuiti dell'11,11 % ; che è opportuno, al fine di stabilire le misure da adottare, prendere in considerazione una diminuzione di tali prezzi d'intervento di 11,66 FF per 100 kg ;

considerando che tali prezzi d'intervento devono essere adattati in funzione della qualità dei semi offerti all'organismo d'intervento e aumentati mediante applicazione di maggiorazioni mensili ; che è necessario applicare a questi importi una diminuzione corrispondente a quella applicata ai prezzi d'intervento ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri e i paesi terzi, sempreché sia necessario compensare gli effetti delle misure contemplate agli articoli 1 e 2 del suddetto regolamento ;

considerando che, per quanto riguarda le sovvenzioni all'importazione e gli importi di compensazione all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole è opportuno applicarli soltanto ai semi originari e provenienti dagli Stati membri ; che, infatti, dall'applicazione del regime degli scambi instaurato dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), modificato da ultimo con il regola-

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.